



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 27/1, lett. k), (spallata) e 27/2, lett. a), (circ. aggrav. colpo alla testa) del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di n.3 (tre) settimane (dal 21/11/2022 all'11/12/2022 compresi) al giocatore Sig. Andrea Vella;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 6 dicembre 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)